

INTERPELLO SU FUSIONI E CONSOLIDATO

06901 06901
*Limiti al riporto perdite
anche per eccedenze Ace*

GIULIA PROVINO

Le disposizioni limitative del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione sono pienamente operanti anche per le eccedenze di Ace generate dalle società che fanno parte del consolidato. È la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 278 del 4 aprile 2023. I dubbi dell'istante riguardano il trattamento delle eccedenze Ace in occasione della fusione (inversa) per incorporazione della società B nella società istante (incorporante), con efficacia giuridica a decorrere dal 1° agosto 2021, e con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2021. In particolare, l'operazione straordinaria in esame non determina alcuna interruzione della tassazione di gruppo, che potrà continuare tra la società incorporante e le altre società facenti parte del consolidato fiscale nazionale. In ipotesi di fusione che non interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riporto delle perdite devono trovare applicazione solo con riferimento alle perdite "pregresse" all'ingresso nel regime consolidato di ciascuna società partecipante all'operazione, rimanendo escluse le perdite prodotte in vigenza del consolidato. Con riferimento alle eccedenze di interessi passivi, in presenza di operazioni di aggregazione aziendale che non interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative ex articolo 172, comma 7 del Tuir, sono pienamente operanti, in linea di principio, in quanto il meccanismo di attribuzione al consolidato non determina, in questo caso, in capo al soggetto che le ha generate, un effetto di "spossessamento", come per le perdite, tant'è che, se inutilizzate a livello di consolidato, tornano nella disponibilità dello stesso soggetto che le ha generate. Lo stesso si può dire riguardo alle eccedenze Ace generate dalle società partecipanti al consolidato. Pertanto, in relazione alle eccedenze relative all'aiuto alla crescita economica, maturate negli esercizi di validità dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale, sono pienamente operanti le disposizioni limitative (limite del patrimonio netto e test di vitalità) contenute nell'articolo 172, comma 7, del Tuir, in ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1747 - T.1674

